



IBLCE
*International Board of
Lactation Consultant Examiners*

L'IBLCE si riserva il diritto di rendere pubbliche le notifiche di revoca permanente della certificazione IBCLC e i richiami pubblici imposti ai consulenti IBCLC conseguenti all'applicazione delle Procedure Disciplinari dell'IBLCE.

Revoca permanente della certificazione

È stata revocata in modo permanente la certificazione di consulente IBCLC per i seguenti individui i quali non potranno più richiedere la reintegrazione della certificazione come Consulente Professionale in Allattamento Materno.

Chris Haffner-Eaton residente in Oregon, USA: a far data dal 21 agosto 2002, per aver sottratto alcuni articoli in esposizione durante la conferenza dell'International Lactation Consultant Association ad Acapulco, Messico, nel luglio 2001.

Heasook Kim residente a Seoul, Corea, e in California, USA: a far data dal 24 febbraio 2005 per violazioni gravi e ripetute della sicurezza durante lo svolgimento dell'esame internazionale dell'IBLCE. La sign.ra Kim ha ammesso di aver copiato le fotografie usate negli esami dell'IBLCE del 1999, 2000 e 2001, di averle trasferite su slide e di averle conservate per proprio uso.

Pubblico richiamo

Pamela Hirsch residente nell'Illinois, USA: a far data dall'8 settembre 2009, per il ripetuto mancato rispetto della Procedura disciplinare dell'IBLCE. La sig.ra Hirsch ha continuato a rifiutarsi di fornire una risposta scritta a un reclamo inoltrato contro di lei, pertanto, la sua certificazione come consulente IBCLC è sospesa fino a quando il Comitato di Etica e Disciplina dell'IBLCE riceverà una sua risposta scritta che replichì alle segnalazioni contenute nel reclamo e dopo che tali segnalazioni siano state risolte in modo soddisfacente. Nel caso in cui la sig.ra Hirsch rinunci volontariamente alla sua certificazione IBCLC e successivamente presenti domanda di reintegrazione come consulente certificato IBCLC, dovrà conformarsi a quanto previsto all'articolo XXVIII, Sezione B, delle Procedure disciplinari dell'IBLCE del 1° gennaio 2007, cioè dovrà agire in piena collaborazione con la Procedura di Etica e Disciplina, rispondendo al Reclamo. Solo dopo aver ricevuto la sua risposta, il Comitato di Etica e Disciplina potrà procedere con l'indagine. Inoltre, se al termine dell'indagine il Comitato dovesse riscontrare l'esistenza di una Causa probabile, la Convenuta dovrà offrire piena collaborazione durante il processo disciplinare descritto nelle Procedure disciplinari dell'IBLCE, datate 1 gennaio 2007.

Christine Percy residente nel New South Wales, Australia: a far data dal 20 marzo 2010, per il ripetuto mancato rispetto delle Procedure disciplinari dell'IBLCE. La sign.ra Percy ha costantemente rifiutato di fornire una risposta scritta a un reclamo presentato contro di lei. La certificazione della signora Percy come consulente IBCLC è scaduta nel corso dell'indagine su tale reclamo. Il Comitato di Etica e Disciplina dell'IBLCE ha stabilito che la sig.ra Percy è autorizzata a richiedere in futuro la ricertificazione tramite esame. Tuttavia, nel caso in cui presenti domanda di ricertificazione dovrà offrire la sua piena collaborazione alla Procedura di Etica e Disciplina, rispondendo al reclamo presentato contro di lei. Solo dopo aver ricevuto risposta dalla sig.ra Percy, il Comitato di Etica e Disciplina potrà procedere con l'indagine. Inoltre, se al termine dell'indagine il Comitato dovesse riscontrare l'esistenza di un probabile motivo per un'azione disciplinare, la sig.ra Percy dovrà offrire piena collaborazione durante il processo disciplinare specificato dal Comitato.

Jennifer Tow residente in Connecticut, USA, e in Francia: a far data dal 27 aprile 2016, per aver fornito raccomandazioni difformi dalle migliori prove disponibili (Principio 1.2 del Codice di Condotta Professionale in vigore dal 1° novembre 2011), per aver operato al di fuori dell'ambito di competenza, fornendo raccomandazioni in base a fotografie, senza raccogliere un'anamnesi né effettuare una visita (Principio 2.1 del Codice di Condotta Professionale in vigore dal 1° novembre 2011), per aver divulgato informazioni personali e private in un contesto non privato, esterno a quello dell'équipe che forniva l'assistenza sanitaria al cliente (Principio 3.1 del Codice di Condotta Professionale, in vigore dal 1° novembre 2011). Su queste basi, la Commissione d'Appello ha confermato la sanzione di pubblico richiamo, come stabilito dal Collegio di seguito specificato, e raccomanda vivamente alla convenuta di raccogliere 5 CERP o di seguire altri corsi di formazione relativi alle violazioni del Codice di Condotta Professionale, documentando di aver completato la formazione tramite presentazione della relativa certificazione all'IBLCE entro un anno.